



# IL FOGLIO

Autorizzazione del Tribunale di Treviso n. 454 del 07/08/1980


RIVISTA TECNICA

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI TREVISO

Anno XL n. 492

Agosto 2021





**PRESIDENTE**

Geom. Bruno Lorenzon

**DIRETTORE RESPONSABILE**

Geom. Alberto Varago

**COMPONENTI DELLA REDAZIONE  
CHE HANNO COLLABORATO ALLA  
STESURA DI QUESTO NUMERO:**

- Geom. Fabio Bolzan
- Geom. Riccardo Bozzo
- Geom. Giovanna Capretta
- Geom. Massimo Cattarossi
- Geom. Luigi Clementi
- Geom. Roberto De Cristofaro
- Geom. Claudio Favero
- Geom. Paolo Gazzola
- Geom. Gabriele Perencin
- Geom. Gianfranco Tandura

**FOTO DI COPERTINA:**

“Monumento ai Caduti”  
in Piazza Mons. Guadagnin.  
Bigolino di Valdobbiadene (TV)

Foto del  
Geom. Alberto Varago

**Sommario:**

<b>VITA DEL COLLEGIO:</b> Aggiornamento Albo Professionale	3
<b>VITA DEL COLLEGIO:</b> Aggiornamento Registro dei Praticanti	4
<b>EDILIZIA E TECNOLOGIA:</b> Il vetro e l'aria interna	5
<b>FISCO E TASSE:</b> Il Fisco ribadisce i limiti di detraibilità	7
<b>PROFESSIONE:</b> L'eliminazione della scala interna genera frazionamento dell'immobile	8
<b>PROFESSIONE:</b> Formazione per la crescita	10

SEDUTA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 26 LUGLIO 2021

**AGGIORNAMENTO ALBO PROFESSIONALE**

**ISCRIZIONE PER TRASFERIMENTO n.1**  
proveniente dal Collegio Geometri di Vicenza

Geom. **AGNESE BORDIN** di Pieve del Grappa n. 3712

**CANCELLAZIONI PER DIMISSIONI n. 3**

Geom. **ERIKA DA PRA** di Carbonera n. 3616

Geom. **ELEONORA FANTUZZI** di San Polo di Piave n. 3593

Geom. **LUCIANO ZAGO** di Castelfranco Veneto n. 1024

*S'informa altresì che:*

*In data 25.06.2021 è deceduto il Geom. **ANTONIO AMADI** di Preganziol, iscritto a questo Collegio dal 21.09.1965 al 25.11.2019 con il n.885.*

*In data 03.07.2021 è deceduto il Geom. **GIORGIO SALVI** di Crespano del Grappa, iscritto a questo Collegio dal 16.10.1997 al 17.12.2009 con il n.2704*



**Aggiornamento  
Albo Professionale**

a cura della segreteria  
del Collegio

SEDUTA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 26 LUGLIO 2021

**AGGIORNAMENTO REGISTRO DEI PRATICANTI**

**NUOVE ISCRIZIONI n. 2**

Geom. **DAMIANO DAL BEN** di Cimadolmo

Geom. **MATTEO SARTOR** di Trevignano



**Aggiornamento  
Registro dei Praticanti**

a cura della segreteria  
del Collegio



**IL VETRO E L'ARIA INTERNA**

Emessa dal CEN a fine marzo del 2021, la norma UNI EN 17416 "Vetro per edilizia - Valutazione dell'emissione di sostanze pericolose - Determinazione dell'emissione di prodotti di vetro nell'atmosfera interna degli edifici" è stata recepita dall'UNI nell'aprile dello stesso anno.


Per "sostanze pericolose" s'intendono generalmente composti organici volatili, anche detti VOC. La norma UNI EN 17416 stabilisce le regole specifiche necessarie per valutare l'emissione di sostanze pericolose rilasciate all'interno degli edifici dai prodotti vetrari, fornendo quindi le necessarie precisazioni rispetto alle regole orizzontali riportate nella norma UNI EN 16516 "Prodotti da costruzione - Valutazione del rilascio di sostanze pericolose - Determinazione delle emissioni in ambiente interno". Il documento si riferisce principalmente ai prodotti in vetro quali specchi di vetro float argentato per uso in interni (UNI EN 1036), vetri verniciati per uso in interni (FprEN 16477, norma attualmente nella fase finale di stesura) e vetri con pellicola polimerica adesiva (UNI EN 15755), ma può essere applicato anche ad altri prodotti vetrari che contengono composti organici volatili quali vetrate isolanti (UNI EN 1279), vetri stratificati (UNI EN 14449) e in generale altre applicazioni relative ai mobili.

Vengono ovviamente esclusi dallo scopo della norma tutti i prodotti in vetro che non contengono componenti organiche. Nel testo viene infatti chiarito che il vetro di per sé non contiene composti organici volatili, in quanto prodotto a partire da materie prime, per lo più sabbia silicea, fuse ad una temperatura di circa 1500°C, ma che possono essere soggetti a rilascio di VOC i componenti abbinati al vetro, come vernici e pellicole polimeriche.

Per quanto riguarda i vetri stratificati, gli elementi che possono rilasciare VOC nell'ambiente interno sono quelli in materiale plastico applicati al vetro (generalmente il PVB, abbreviazione di polivinilbutirrale, EVA, ecc..).

Tale fenomeno è comunque raro: il vetro stratificato è usualmente montato negli infissi o in facciata, senza essere a contatto con l'ambiente interno. Un esempio particolare riguarda i parapetti interni in vetro con bordo a vista; in questo caso l'eventuale rilascio di sostanze è minimo, essendo il plastico ricompreso tra due lastre di vetro, minimizzando così la superficie del materiale polimerico esposta. In merito a specchi, vetri verniciati e con pellicola polimerica adesiva, l'elemento che può essere soggetto a rilascio di VOC è solitamente applicato sull'intera superficie della parte posteriore del prodotto che andrà a contatto con una superficie rigida, come una parete, e non sarà esposto direttamente all'ambiente interno.

Al fine di migliorare comunque tale aspetto, da tempo i produttori utilizzano vernici a base d'acqua. Per quanto riguarda le vetrate isolanti, che sono composte da due o più lastre di vetro separate da distanziatori, gli elementi da prendere in considerazione sono: il sigillante interno, di solito butile, il sigillante esterno, realizzato con prodotti abitualmente a base di poliuretano, polisolfuri o silicone, e il plastico del vetro stratificato, se presente nella composizione. Tali elementi composti da materiale organico non sono praticamente mai a contatto diretto con l'aria interna, essendo la vetrata isolante montata all'interno dell'infisso che ne ricopre le estremità. Al fine di calcolare il tasso di emissione e le concentrazioni relative dei componenti organici volatili emessi nell'ambiente indoor, la norma fornisce i dettagli tecnici della stanza di riferimento (le dimensioni delle pareti, pavimento, soffitto, dell'unica porta e dell'unica finestra, per un totale di 30 mc di aria) e dei fattori di carico da utilizzare per i diversi prodotti in vetro. Inoltre, il testo descrive la metodologia di scelta dei campioni, le loro dimensioni e il processo di preparazione degli stessi.

**Il vetro e l'aria interna**

tratto da:  
U. & C. UNI  
n.7/2021


Il testo normativo ha avuto tempi di stesura, ricevimento e discussione dei commenti da parte degli esperti, e approvazione molto rapidi. La tematica dei composti organici volatili è relativamente recente, e in Italia non era stata preparata ancora alcuna norma nazionale. La pubblicazione ha riempito quindi il vuoto normativo sull'argomento dell'emissione dei VOC in ambito vetrario.

L'attenzione al comfort indoor, inteso come garanzia di benessere delle persone e conseguente riduzione del rischio di insorgenza di disturbi vari, supera la sola considerazione del comfort termo-igrometrico degli ambienti interni, ed è sempre più all'attenzione del mondo normativo e legislativo. Ne sono alcuni esempi il decreto riguardante i Criteri Ambientali Minimi in edilizia per gli appalti della Pubblica Amministrazione e diversi regolamenti regionali riguardanti l'edilizia.

Quando è possibile è infatti sempre consigliato di scegliere materiali di finitura con emissioni ridotte il più possibile. In questo il vetro, come già riportato, è un ottimo materiale da costruzione, proprio perchè le sue applicazioni più comuni non contengono composti organici volatili o, se accoppiati con materiali suscettibili di emettere VOC, mantengono una superficie di emissione nell'ambiente indoor o completamente ricoperta o estremamente ridotta.

A riprova di ciò la UNI EN 17416, esclude dal suo ambito tutti i prodotti in vetro che non contengono in alcun modo componenti organiche come, ad esempio, il vetro di base float, il vetro temprato termicamente e chimicamente, il vetro sottoposto a HST, il vetro con coating, ecc...

Con documenti normativi di questo tipo si evidenzia quanto il vetro, grazie alle proprie caratteristiche intrinseche, rappresenti un materiale adatto, tra l'altro, a salvaguardare la salute e il comfort dell'uomo, tanto per la conservazione e il contenimento di bevande e cibi quanto per le applicazioni edili.



## IL FISCO RIBADISCE I LIMITI DI DETRAIBILITÀ

**Si può detrarre annualmente esclusivamente la quota spettante nei limiti dell'Irpef lorda di ciascun anno.**

### **Il quesito posto all'Agenzia delle Entrate:**

Un contribuente stà effettuando, in un appartamento di sua proprietà, degli interventi finalizzati al miglioramento sismico per cui è prevista l'agevolazione del Superbonus 110% in cinque anni.

A tal riguardo chiede se, nel caso in cui l'importo di una rata di detrazione spettante in un anno dovesse superare la sua Irpef annuale, può richiedere l'eccedenza nella dichiarazione dell'anno successivo.

### **La risposta del Fisco**

La risposta dell'Agenzia delle Entrate è negativa.

Infatti, come chiarito nella recente circolare n. 7/2021, in merito ai limiti di detraibilità si ha che: l'importo che non trova capienza nell'imposta lorda di ciascun periodo d'imposta non può essere utilizzato in diminuzione dell'imposta dei periodi successivi o chiesto a rimborso.

In conclusione, l'istante può detrarre annualmente esclusivamente la quota spettante nei limiti dell'Irpef lorda di ciascun anno; la quota annuale di detrazione che non trova capienza in tale imposta non può essere utilizzata in diminuzione dell'imposta lorda dei periodi d'imposta successivi, né può essere chiesta a rimborso.

Tuttavia, il Fisco ricorda che, in alternativa alla fruizione della detrazione, il contribuente (anche incapiente) per tutte le rate di detrazione non ancora usufruite può optare per:

- la cessione del credito corrispondente alla detrazione stessa;
- lo sconto in fattura.



**Il Fisco ribadisce i limiti di detraibilità**

tratto da:  
Biblus.net

**L'ELIMINAZIONE DELLA SCALA INTERNA  
GENERA FRAZIONAMENTO DELL'IMMOBILE**

**Per il Tar Lazio l'eliminazione della scala interna ad un'abitazione su più livelli senza il necessario titolo edilizio costituisce frazionamento abusivo dell'immobile.**

Con la sentenza n. 8747/2021 il Tar Lazio fornisce interessanti chiarimenti sulla eliminazione della scala che costituisce il collegamento stabile interno di un immobile su più piani. La sostituzione di una scala fissa con una retrattile costituisce un frazionamento con cambio di destinazione d'uso dell'immobile.

**Il caso**

I proprietari di un'abitazione su due livelli decidevano di eliminare la scala interna in muratura di collegamento ai due piani per sostituirla con una retrattile con apposizione di una botola, il tutto senza richiedere alcuna autorizzazione.

Il Comune dopo avere accertato tale intervento ne intimava la demolizione (nel 2012) qualificandolo come "interventi di ristrutturazione edilizia e/o cambi di destinazione d'uso da una categoria all'altra abusivamente realizzati" e quindi necessitanti di un permesso di costruire.

I proprietari contestavano il provvedimento del Comune e decidevano di fare ricorso al Tar.

A parere dei ricorrenti l'intervento contestato:

- sarebbe stato maggiormente funzionale alle loro esigenze familiari che consentiva di evitare un'inutile dispersione energetica tra i due livelli;
- rientrava nel diritto del proprietario di scegliere come salire e scendere tra i piani del proprio appartamento;
- non avrebbe comportato alcuna alterazione della consistenza fisica dell'unità originaria né incidenza sulla sua unitarietà funzionale né alcuna ristrutturazione edilizia con il conseguenziale contestato frazionamento abusivo.

**La sentenza del Tar Lazio**

I giudici osservano che dai sopralluoghi svolti dall'Amministrazione sull'immobile e da altra documentazione tecnica agli atti emerge la presenza, allo stato attuale, di due distinte abitazioni.

Tali unità si sono originate dal frazionamento, eseguito senza titolo, sull'immobile abitato da due nuclei familiari distinti, dopo che l'eliminazione della scala di collegamento e la chiusura del vano scala avevano trasformato il piano primo in una abitazione "separata" (entrambi i livelli erano già precedentemente accessibili separatamente attraverso i rispettivi e resistenti collegamenti esterni).

**Il Tar precisa che**

"Il frazionamento in plurime unità abitative, anche senza aumento di superficie (realizzato prima dell'entrata in vigore dell'art. 17, comma 1, lett. a), n. 1) e 2), D.L. 12 settembre 2014 n. 133 (Sblocca Italia), convertito, con modificazioni, nella l. 11 novembre 2014 n. 164, in forza del quale oggi l'intervento rientra nelle ipotesi di manutenzione straordinaria), con conseguente aggravio del carico urbanistico, rientra negli interventi di ristrutturazione edilizia c.d. "pesante" ed è, pertanto, abusivo se realizzato in assenza di permesso di costruire, l'Amministrazione Comunale risulta aver correttamente emesso l'ordine di demolizione impugnato". Ricordiamo che secondo l'art.3, comma1, lett. b del D.P.R. 380/2001, nell'ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità



**L'eliminazione della scala interna genera frazionamento dell'immobile**

tratto da:  
Biblus.net



nonché del carico urbanistico purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l'originaria destinazione d'uso"; attualmente tali interventi, quindi, possono essere assentiti con una S.C.I.A..

In conclusione, l'obliterazione della scala in muratura interna ha generato un frazionamento che ha reso il fabbricato non più unitario, ma diviso in due unità abitative distinte, con conseguente irregolarità del bene sia dal punto di vista urbanistico che fiscale.

Il ricorso non è, quindi, accolto.



**FORMAZIONE PER LA CRESCITA**

*Nelle parole del nostro Presidente del Consiglio, Mario Draghi, “La nostra missione di italiani: consegnare un Paese migliore e più giusto ai figli e ai nipoti. Spesso... non facciamo tutto il necessario per promuovere al meglio il capitale umano, la formazione, la scuola, l’università e la cultura”.*

Nelle dichiarazioni programmatiche al Senato, il Presidente Draghi ha citato la parola formazione per 8 volte, riferendosi alternativamente a molteplici ambiti del nostro sistema, dalla scuola al mondo del lavoro, dalle problematiche di accesso alla sostenibilità.

La formazione viene collocata tra i principali fattori abilitanti la crescita del nostro Paese. Ma non vi è sviluppo senza accordo, senza la presenza di riferimenti condivisi, in grado di consentire una comune interpretazione di buone prassi e regole, riferimenti ai quali guardare per poter valutare lo sviluppo e la crescita anche e soprattutto in materia di formazione; questo è il mondo della normazione.

Consapevole dell’importanza di questo tema, l’UNI ha recentemente creato in seno alla Commissione Servizi CT 040, un nuovo Gruppo di lavoro, il GL 33 “Servizi di formazione e istruzione”, organismo che opera specificamente su questo tema con l’obiettivo di raccogliere, indirizzare e sviluppare riferimenti e norme specifiche del settore e costituire un raccordo con i relativi organismi internazionali.

La produzione di riferimenti normativi nell’ambito della formazione fa capo a tre macro aree, la prima nella quale vengono raccolte indicazioni riferite a requisiti di “sistema”, la seconda indirizzata a raccogliere riferimenti sulle caratteristiche dei servizi formativi come risultato delle attività di sistema e una terza area nella quale sono contenute indicazioni accessorie, utili ad arricchire il panorama di ogni necessario supporto sia di carattere metodologico (metriche di valutazione ad esempio), che di interpretazione (terminologia utilizzata).

Della seconda area fa parte la nuova norma UNI ISO 29991:2021 “Servizi di formazione linguistica - Requisiti”.

Tale norma, pubblicata a livello internazionale nel 2014, ma mai recepita in Italia, è stata recentemente revisionata. Nella precedente edizione il documento conteneva riferimenti a requisiti del servizio, unitamente ad alcuni riferimenti a requisiti di un sistema di gestione, compresenza chiaramente in conflitto con le indicazioni internazionali che chiedevano di tenere bene distinti i due mondi.

Con il fine quindi di adeguarla alla necessità di essere una norma di servizio e non una commistione dei due elementi, la norma fu rivisitata e pubblicata dall’ISO nel settembre dello scorso anno. Questa volta l’Italia è stata tra i primi Paesi a recepirne i contenuti pubblicandola (in lingua inglese) nell’aprile del 2021.

Prima di tutto è opportuno specificare che si tratta di un documento internazionale, i suoi contenuti riguardano i servizi di apprendimento delle lingue applicabili a tutte le scuole del mondo. Una seconda osservazione riguarda il campo di applicazione: la norma è destinata a organizzazioni che operano nel campo della formazione non formale.

Giova a questo titolo ricordare che la norma che definisce requisiti di sistema, la UNI ISO 21001:2019 “Organizzazioni di istruzione e formazione - Sistemi di gestione per le organizzazioni di istruzione e formazione - Requisiti e raccomandazioni per la loro applicazione” impatta su entrambi gli ambiti della formazione, sia quella formale che quella non formale.

Scendendo maggiormente nel dettaglio, la UNI ISO 29991:2020 è stata redatta per fornire indicazioni su quali siano i requisiti relativi a questo particolare servizio.



**Formazione per la crescita**

tratto da:  
U. & C. UNI  
n.7/2021

Nella premessa si sottolinea come l'utilizzo del termine "servizi di apprendimento" piuttosto che "formazione" sia stato fatto per favorire una forte focalizzazione sullo studente e sui risultati del processo di apprendimento nonchè per enfatizzare l'intera gamma di opzioni disponibili per l'apprendimento delle lingue.

Ancora una volta la norma si pone l'obiettivo di mettere ordine nel contesto delle caratteristiche dei servizi di formazione nello specifico contesto delle scuole di lingua, da qui i suoi obiettivi:

- a) migliorare la trasparenza e accrescere la credibilità del mercato dei servizi per l'apprendimento delle lingue;
- b) proteggere i consumatori prevenendo pratiche pregiudizievoli;
- c) migliorare la qualità dell'apprendimento delle lingue per tutte le parti interessate.

Nel definire i requisiti del servizio, la norma si concentra su alcuni aspetti ritenuti fondamentali per assicurarne la qualità e, in particolare, su di un documento definito curriculum, un ampio piano di studi che descrive gli obiettivi, i contenuti, le conoscenze e competenze apprese, le metodologie di insegnamento e di apprendimento e infine le modalità di valutazione dei risultati visti attraverso le necessità di tutte le parti interessate.

Completano l'elencazione dei requisiti aspetti di carattere specifico sui profili dei docenti, sulla disponibilità e accessibilità di informazioni e materiale didattico, con una particolare attenzione alle modalità della didattica a distanza e, infine, sulle attività di divulgazione e promozione dell'offerta formativa.

Alla redazione del documento hanno lavorato esperti provenienti da tutto il mondo che hanno riversato nel documento tutta la loro esperienza e professionalità nella definizione dei requisiti di qualità, delle possibili metodologie educative e dei criteri di valutazione del programma di studio, realizzando così un riferimento per tutte quelle organizzazioni che desiderano migliorare il servizio offerto.



---

**Collegio Geometri e Geometri Laureati della provincia di Treviso**

**via Piave n. 15 - 31100 Treviso tel. + 39 0422 312700 fax. + 39 0422 420472**  
**Sito web: [www.geotreviso.it](http://www.geotreviso.it) e-mail: [ilfoglio@geometri.tv.it](mailto:ilfoglio@geometri.tv.it)**

*Il Foglio*  
*Agosto 2021*